

Moncalieri, 4 marzo 2015

Oggetto: trattamento iva acquisti da San Marino

Buongiorno.

Le **operazioni con San Marino** sono regolamentate dal D.M. 24 dicembre 1993 e sottoposte a un trattamento particolare che, con l'uscita della Repubblica dai paesi **black list**, ha visto un alleggerimento in merito agli adempimenti a carico del soggetto acquirente.

Andando ad analizzare le operazioni aventi come oggetto le cessioni di beni poste in essere da operatori economici sanmarinesi nei confronti di soggetti passivi IVA italiani possono essere fatturate secondo due modalità alternative:

1. Con **addebito di imposta da parte del fornitore sanmarinese** all'interno del documento comprovante la vendita.

In questo caso gli **operatori Sanmarinesi devono** (art. 8 del D.M. 24 dicembre 1993):

- emettere fattura in quattro esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
- indicare sulla fattura l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario in relazione al tipo di beni ceduti ed al corrispettivo delle operazioni poste in essere;
- ai fini della liquidazione e del versamento dell'IVA, presentare all'ufficio tributario di San Marino i quattro esemplari della fattura, accompagnati da un elenco riepilogativo redatto in quattro esemplari;
- versare all'ufficio tributario di San Marino la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA risultante sull'elenco riepilogativo;
- trasmettere al cessionario italiano l'originale della fattura restituita dall'ufficio tributario di San Marino appositamente perforata e timbrata dall'ufficio stesso, nonché "integrata" dall'ufficio delle Entrate di Pesaro.

In questo caso **l'acquirente deve:**

- annotare le fatture originali nel registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972);
- può operare, ai sensi degli artt. 19 ss. del D.P.R. n. 633/1972, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.

2. Senza addebito di imposta.

In questo caso **l'acquirente deve:**

- Integrare la fattura ricevuta dall'operatore di San Marino con l'indicazione dell'iva. Si ricorda che la fattura da integrare è quella originale ovvero quella vidimata dall'ufficio tributario. Nel caso non si dovesse ricevere l'originale della fattura entro 4 mesi dall'acquisto, bisognerebbe darne comunicazione all'ufficio tributario di San Marino e all'Agenzia delle Entrate competente.
- Registrare la fattura così come integrata sia nel registro degli acquisti che nel registro delle autofatture.
- Comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvenuta annotazione della fattura mediante l'applicazione telematica polivalente. La predetta comunicazione deve essere trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura.

Restando a disposizione porgo cordiali saluti.



PRESENTAZIONE SERVIZIO IVA

Il servizio erogato da Studio Sigauo prevede:

- Una verifica della contabilità Iva consegnata al fine di verificare la possibilità di cambiamenti all'impostazione adottata dall'Ente sino a quel momento.
- Verifica sulle attività commerciali poste in essere dall'Ente e individuazione del regime contabile appropriato oltre ad eventuali opzioni previste dalla legge.
- Controllo delle registrazioni contabili.
- Compilazione dei registri previsti dal D.P.R. 633/72 e invio degli stessi all'Ente.
- Compilazione e trasmissione telematica della dichiarazione Iva annuale.
- Consulenza e risposte a quesiti ordinari attinenti alla materia.

Aggiornamento normativo

E' un servizio di News e documentazione per essere costantemente informati sulle novità giuridiche che riguardano la P.A.

Pareri

Un professionista qualificato affronterà il quesito sottoposto alla sua attenzione e fornirà, in tempi rapidi, una risposta chiara ed esaustiva. Il servizio è compreso nel prezzo nel caso in cui i quesiti rientrino in quella che può essere considerata consulenza ordinaria.

Si fa presente come il caricamento del materiale, la redazione dei registri, la liquidazione dell'iva e tutti gli adempimenti fiscali connessi saranno attuati dallo Studio, compito dell'Ente sarà solo quello di effettuare la spedizione della documentazione nelle tempistiche stabilite utili ad operare nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso desideriate **maggiori informazioni** contattate lo **Studio Sigauo Srl** tramite mail a:

info@studiosigauo.com

oppure via fax allo: 011.0432476

oppure telefonicamente allo: 011.648.55.94

